



COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. **26**

***** COPIA *****

Seduta N. **3**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID-19

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno SEI del mese di AGOSTO alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BIANCHI DANIELE	S	RECANATI SIMONE	S	CARMINATI SERENA	S
SCOTTI SILVANA	S	RADAVELLI ALBERTO BENVENUTO	S		
LANZENI SAULO	S	LEONI VINCENZO	S		
ROSA FRANCESCO	N	CATINI DANIELA VALENTINA	S		
MORIGGI MARCO	S	CARMINATI LUCIO FRANCO	S		

Assenti giustificati i signori:

ROSA FRANCESCO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BRAMBILLA FABRIZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. BIANCHI DANIELE - SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.8 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E AGEVOLAZIONI
ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID-19**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *“[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]”*;
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis della Legge di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che disciplina quanto segue: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” [...]”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della IUC - Tassa Rifiuti - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2014 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *“Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”*, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- sebbene ARERA definisca l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”* sul territorio Comunale non è presente/operativo l'Ambito Territoriale Ottimale; dal momento che né la Regione né tantomeno la Provincia non hanno fornito alcuna indicazione in merito all'ente che avrebbe potuto rivestire questo ruolo, il Comune si trova nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C. senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti;
- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *“il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia”*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;

- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

DATO ATTO che le ricadute generate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed i numerosi interventi normativi connessi hanno comportato criticità organizzative ed inevitabili rallentamenti nella predisposizione e trasmissione del Piano Finanziario sulla base del nuovo Metodo Tariffario (MTR), in tempo utile per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, entro il termine del 31 luglio 2020, stanti anche le numerose incertezze esistenti sull'applicazione delle nuove regole individuate;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO di dare corso alla facoltà appena citata, provvedendo ad adottare anche per l'anno di imposta 2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10/12/2018;

VALUTATA la necessità, per i motivi esposti al punto precedente, di mantenere altresì invariate le categorie delle utenze non domestiche, recependo solo a decorrere dall'anno 2021 la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019;

DATO ATTO che è intenzione di questo Ente provvedere all'adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che l'eventuale differenza con il PEF approvato nell'anno 2019 verrà ripartita sui Piani finanziari dei successivi tre anni;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento al trimestre marzo-aprile-maggio 2020;

CONSIDERATE le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto dall'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con particolare riferimento all'impossibilità di intervenire nella determinazione della riduzione del coefficiente Kd di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, stante la

riapprovazione delle tariffe TARI 2019 che non consente una revisione dei coefficienti già applicati nello scorso anno per la definizione delle tariffe;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione dell'Amministrazione sia comunque di pari effetto per i contribuenti o addirittura configuri situazioni agevolative ancor più ampie, in corrispondenza dell'intenzione di non limitare il riconoscimento di un trattamento agevolato all'unica condizione connessa con i giorni di chiusura dell'attività;

VALUTATA l'introduzione di specifiche riduzioni della quota variabile della tariffa per le categorie di utenza che hanno subito limitazione delle attività, nella misura del 25% come di seguito meglio dettagliate, applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2020;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2020, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2021 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

OSSERVATO che l'articolo 106, comma 3-bis della Legge di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che “[...] Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. [...]”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative richiamate nel Regolamento comunale IUC - TARI approvato con delibera di C.C. n. 29 del 31/07/2014 e successive modifiche e integrazioni e richiamata la facoltà prevista dall'art. 55 comma 5 di determinare in sede di approvazione delle tariffe il numero e le scadenze delle rate di riscossione TARI;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 21 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

OSSERVATO che la facoltà di applicazione delle tariffe 2019 non solleva dall'obbligo di fissare una rata a saldo successiva al 1° dicembre;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

Acquisiti

- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il vigente Statuto comunale e l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come riportati nel resoconto della seduta integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti;

CON VOTI: n. 07 (sette) favorevoli, n. 03 astenuti (Carminati Lucio Franco, Catini Daniela Valentina, Carminati Serena), n. 0 (zero) contrari, espressi per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10/12/2018 già in vigore per l'anno 2019 riassunte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
<i>FASCIA A</i>	1	0,67	54,19
<i>FASCIA B</i>	2	0,78	97,55
<i>FASCIA C</i>	3	0,86	124,64
<i>FASCIA D</i>	4	0,93	162,58
<i>FASCIA E</i>	5	0,99	195,09
<i>FASCIA F</i>	> 5	1,04	222,19

Tariffe per utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,47	0,90
2	Campeggi, distributori carburanti	0,68	0,73	1,41
3	Stabilimenti balneari	0,53	0,58	1,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,36	0,40	0,76
5	Alberghi con ristorante	1,13	1,22	2,35
6	Alberghi senza ristorante	0,77	0,84	1,61
7	Case di cura e riposo	0,85	0,91	1,76
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,19	1,34	2,53
9	Banche ed istituti di credito	0,59	0,67	1,26
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,02	1,96
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,29	1,39	2,68
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	0,95	1,83
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,98	1,06	2,04
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,68	0,73	1,41
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	1,00	1,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,24	4,47	8,71
17	Bar, caffè, pasticceria	3,39	3,91	7,30

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,12	2,46	4,58
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,21	2,39	4,60
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,78	4,47	11,25
21	Discoteche, night club	1,39	1,50	2,89

2. di stabilire che la tariffa giornaliera di cui all'art. 53 del Regolamento comunale sia applicata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata della percentuale del 100%;

3. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (5%);

4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:

1^ rata pari al 50% di quanto dovuto →01/10/2020
 2^ rata pari al saldo →01/12/2020

5. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

6. di accordare la riduzione del **25%** della tariffa variabile alle utenze non domestiche previste nel seguente elenco, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'anno di imposta 2020:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione

15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

7. di prevedere che la copertura del mancato gettito derivante dall'agevolazione di cui al punto precedente sia disposta mediante apposita autorizzazione di spesa e sia assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

8. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

9. di demandare all'Ufficio tributi la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 nonché la pubblicazione della stessa sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Sentita la proposta di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

CON VOTI n. 07 (sette) favorevoli, n. 03 astenuti (Carminati Lucio Franco, Catini Daniela Valentina, Carminati Serena), n. 0 (zero) contrari, resi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI PAGAZZANO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **26** del **06/08/2020**

Numero Proposta **20** del **30/07/2020**

Settore: **Settore Tributi e Segreteria**

Servizio: **Servizio Tributi**

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID-19

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> <p>Data 31/07/2020</p> <p>ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TO INICO GIUSEPPINA</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> <p>Data 31/07/2020</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA</p>

COMUNE DI PAGAZZANO

Provincia di Bergamo

Il sottoscritto Galimberti dott. Fabrizio, revisore dei Conti del Comune di Pagazzano (BG), chiamato ad esprimere parere sulla proposta di delibera da parte del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID-19

Visto l'allegato schema di delibera;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL

ESPRIME

Preventivo parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto.

Pagazzano, 31/07/2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Fabrizio Galimberti





COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 06/08/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID-19

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to BIANCHI DANIELE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRAMBILLA FABRIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Li 29/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRAMBILLA FABRIZIO